

Penale Sent. Sez. 1 Num. 12697 Anno 2022
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO
Data Udiienza: 21/09/2021

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ALESSANDRI COSTANTE nato a CESENA il 26/09/1959

avverso la sentenza del 12/12/2019 della CORTE ASSISE APPELLO di BOLOGNA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARCO DALL'OLIO

che ha concluso chiedendo

Il Procuratore Generale conclude per il rigetto del ricorso

udito il difensore

L'avvocato BALDACCI ANTONIO in difesa delle parti civili TEVERINI PIETRO e TEVERINI IVANA conclude con la richiesta di rigetto del ricorso e deposita conclusioni scritte e nota spese

L'avvocato MATTEI CARLOTTA in difesa delle parti civili ALESSANDRI LISA, TEVERINI ANTONELLA, TEVERINI MARINELLA e TEVERINI GABRIELE in proprio e in qualità di Amministratore di sostegno di BELLI ELSA conclude con la richiesta di rigetto del ricorso e deposita conclusioni scritte e nota spese

Favrup
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

L'avvocato BENINI CARLO difensore fiducia di ALESSANDRI COSTANTE insiste nei motivi del ricorso e ne chiede l'accoglimento

ALLE ORE 12,52 L'UDIENZA E' SOSPESA.

ALLE ORE 13,03 L'UDIENZA RIPRENDE.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 18 gennaio 2019, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Forlì, in esito a giudizio abbreviato, condannava Costante Alessandri alla pena di venti anni venti di reclusione e al risarcimento del danno, con una provvisoria, in favore delle parti civili, per l'omicidio aggravato di Manuela Teverini, moglie dell'imputato, del quale veniva altresì dichiarata l'indegnità *o succedere.*

In base a una prima ricostruzione dei fatti, basata sulle prime dichiarazioni dall'imputato, Manuela Teverini era scomparsa dalla sua casa di Cesena la notte del 5 aprile 2000. La donna aveva avuto un'ultima conversazione telefonica con la sorella, alla quale aveva chiesto di recuperare alcuni documenti che le sarebbero serviti per la pratica di separazione dal marito. La sera dell'omicidio, vi era stata una discussione tra i coniugi in ragione della scoperta, da parte dell'Alessandri, dell'esistenza di alcuni libretti bancari intestati alla sola moglie, su cui erano confluiti i risparmi della famiglia – circa cento milioni di lire – frutto, in gran parte, di una donazione fatta all'imputato dai suoi genitori. In proposito, l'imputato diceva che quella sera la moglie, irritata per il ritardo del marito nel tornare a casa, per ripicca era uscita da sola dicendo che sarebbe andata a divertirsi. L'imputato riferiva che la mattina seguente, 6 aprile, aveva constatato l'assenza dal garage dell'autovettura della moglie e il fatto che costei non aveva dormito a casa, in quanto il letto matrimoniale era intatto (e l'Alessandri, stando alle sue dichiarazioni, si era addormentato nel lettino della figlia). Il pomeriggio dello stesso giorno l'imputato si era recato in banca per avere conferma delle posizioni bancarie della moglie e per informare gli addetti che la Teverini non si trovava più; in seguito, era andato dai Carabinieri a denunciarne informalmente la scomparsa. Lo stesso giorno, nelle vicinanze della stazione ferroviaria di Cesena, era stata rinvenuta l'autovettura della Teverini, chiusa a chiave ma priva del sedile posteriore e delle fodere copri-sedile utilizzate dalla donna fino a qualche giorno prima. Il sedile dal lato del guidatore si trovava in posizione ravvicinata rispetto al volante, come se avesse guidato una persona dalla statura piccola; nell'auto vi erano vistose tracce di terra e polvere. A seguito di una perquisizione domiciliare, venivano rinvenuti la carta d'identità e alcuni effetti personali della donna, tra cui un orologio, degli orecchini e degli occhiali da vista – abitualmente usati dalla vittima – e una somma in contanti di due milioni e quattrocentomila lire, nascosta tra i libri.

L'ipotesi dell'allontanamento volontario veniva scartato in ragione: dell'appuntamento che la donna aveva in programma con il proprio avvocato; dell'abbandono di oggetti che usava abitualmente; dell'assoluta improbabilità che

la stessa potesse abbandonare la figlia di appena quattro anni; dell'assenza di movimentazione di denaro su conti correnti.

L'imputato iniziava poi a frequentare Natalia Iosif, la quale si rendeva disponibile a collaborare con gli investigatori. Nel corso delle svariate conversazioni oggetto di intercettazione ambientale, l'imputato, incalzato dalla Iosif, giungeva a confessare l'omicidio. Raccontava che lui e la moglie avevano avuto una discussione, che lei gli aveva detto di voler divorziare, che lui aveva opposto un rifiuto e che, dopo averla presa per il collo, si era accorto di averla uccisa. Da un lato affermava che la discussione non era stata particolarmente pesante, poiché la figlia dormiva nell'altra stanza; dall'altro, che durante il litigio era arrabbiato "come una iena", perché aveva appena saputo dei soldi confluìti sul libretto intestato alla moglie. Aggiungeva poi che, mentre era sul divano mezzo addormentato, si era sentito afferrare dalla moglie per il collo con una sorta di corda e che, liberandosi, le aveva messo il laccio intorno al collo; quando l'aveva lasciata non respirava più. Riferiva che, poiché nessuno gli avrebbe creduto se avesse raccontato come erano andate le cose e che la figlia gli sarebbe stata portata via, aveva deciso di nascondere il corpo nel terreno attorno a casa. In altre conversazioni raccontava alla Iosif di aver lasciato l'auto della moglie alla stazione di Cesena e di essere tornato a casa in bicicletta; di aver utilizzato guanti per non lasciare impronte nell'auto.

Il giudice del primo grado riteneva credibile la confessione stragiudiziale; rilevava, poi, una serie di incongruenze nei racconti resi dall'imputato agli inquirenti, tra cui: l'affermazione secondo cui egli si sarebbe addormentato nel lettino con la figlia, fatto ritenuto inverosimile, essendo l'Alessandri un uomo robusto e tendente all'insonnia; la "sensazione", da lui provata, che la Iosif stesse collaborando con gli inquirenti e la volontà di confessare l'omicidio "perché era quello che lei e i suoi mandanti si aspettavano", fatto ritenuto inverosimile dal momento che, in una delle conversazioni successive alla confessione, l'Alessandri aveva chiesto alla donna di parlare all'aperto perché temeva, all'interno dell'auto, di essere intercettato; il contenuto di alcuni filmati registrati dallo stesso imputato e sequestrati a seguito di perquisizione nei quali lo stesso rivelava di aver iniziato a nutrire dubbi nei confronti della Iosif solo dopo la confessione. Il mancato ritrovamento del corpo veniva ricondotto all'intenzione dell'imputato di non fornire un inconfutabile elemento di riscontro o, comunque, all'idoneità del tempo trascorso a determinare la totale dispersione del corpo. Il giudice rilevava poi una serie di riscontri esterni alla confessione, come l'esistenza di contrasti familiari riguardanti la separazione coniugale, l'occulta intestazione in capo alla donna delle sostanze economiche della famiglia, la probabilità dell'affidamento esclusivo della

Tommy
[Signature]

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

figlia alla Teverini. Riteneva, infine, sia l'esclusione dell'ipotesi di un allontanamento volontario, sia la presenza di un movente economico – consistente nella volontà di rientrare in possesso delle rilevanti disponibilità economiche che la moglie gli aveva sottratto –, ulteriori elementi a supporto del quadro indiziario.

2. Con sentenza in data 12 dicembre 2019, la Corte di assise di appello di Bologna confermava integralmente la sentenza di primo grado, ma rendendo una motivazione parzialmente diversa. I giudici di appello ritenevano non veritiera ed in contrasto con le altre emergenze processuali la versione resa dall'imputato. In base a quest'ultima, il giorno dell'omicidio l'Alessandri era andato al lavoro con la macchina della moglie per ragioni logistiche; nell'occasione, aveva tolto il sedile posteriore dell'auto per caricarvi un sacco di soia di scarto da dare ai genitori; nel pomeriggio si era recato con i genitori a casa del fratello per incontrare un vicino di quest'ultimo che, lavorando in banca, poteva chiarirgli alcuni aspetti relativi a delle polizze Unipol; aveva telefonato alla Teverini per dirle che avrebbe fatto tardi ma, una volta a casa, avevano litigato. Dopo essersi addormentato nel letto della figlia ed essersi reso conto dell'assenza della moglie solo la mattina dopo – e non essersi preoccupato, ritenendo che la stessa volesse dargli "una lezione" dopo il litigio – accompagnava la figlia da sua madre e andava al lavoro. Tale versione dei fatti veniva giudicata dal giudice di appello falsa, dal momento che il fratello e la cognata dell'imputato – gli unici vicini dell'abitazione dell'Alessandri e della Teverini, situata in campagna – non avevano udito alcun tipo di grida o di discussione, né il rumore di una porta di ingresso o di passi lungo le scale. Poiché normalmente si sentivano i rumori provenienti dall'appartamento soprastante, se ne deduceva che quella sera non vi era stata in realtà alcuna discussione e che la menzogna era stata raccontata dall'imputato al fine di fornire una ben precisa immagine della moglie. Secondo i giudici di appello, ciò era confermato dal fatto che la sorella della Teverini, durante la telefonata occorsa la sera prima della scomparsa, non aveva avuto alcun sentore dell'asserita arrabbiatura della vittima. La cognata dell'imputato, inoltre, riferiva che quella sera aveva notato che la luce comandata da una fotocellula posta nei pressi del garage – che si attivava quando passava qualcuno – si era accesa e che i portoni del garage del cognato ^{erano} aperti. Secondo i giudici era significativa anche la circostanza che l'imputato, resosi conto che la sua originaria versione non reggeva, aveva ridimensionato l'episodio e i toni della discussione. Nel provvedimento impugnato venivano rilevati, altresì: il fatto che l'imputato fosse rimasto a dormire nel lettino della figlia, circostanza giudicata inverosimile; che durante l'incontro con il bancario, in realtà, non si fosse parlato di polizze Unipol, perché sconfessato dalla madre e dal fratello dell'Alessandri

Teverini

nonché dallo stesso bancario, i quali raccontavano che si era parlato dei libretti bancari intestati alla moglie; una serie di omissioni nelle dichiarazioni dell'Alessandri, che non aveva riferito che l'orologio e gli orecchini abitualmente indossati dalla vittima erano rimasti a casa, che la fede della moglie – da lei normalmente indossata – era rimasta, insieme a quella del marito, custodita in una scatola nel comò, e che, il pomeriggio in cui era scomparsa la moglie, egli si era recato in banca. A tale ultimo proposito, rilevanti risultavano le dichiarazioni rese da due impiegati di banca, i quali riferivano che l'Alessandri, presentatosi all'istituto di credito, aveva detto che la moglie "se ne era andata", e aveva chiesto poi informazioni su tutte le posizioni bancarie, mostrando un atteggiamento freddo e distaccato; i due impiegati riferivano, altresì, che l'imputato si era ripresentato il giorno dopo per bloccare il conto corrente e che tre mesi dopo aveva spostato tutto il denaro dal conto corrente della moglie al proprio e aveva trasferito le somme che si trovavano sui libretti della moglie. I giudici di appello reputavano anomalo anche il comportamento tenuto dall'imputato subito dopo l'asserita scoperta della scomparsa della moglie (in quanto non aveva avvertito immediatamente i parenti della vittima o telefonato al posto di lavoro della moglie) e le bugie da lui raccontate (riguardanti la sua abitudine di andare con le prostitute). Tali dichiarazioni venivano ritenute fantasiose e sconfessate dal comportamento stesso dell'imputato e dalle sue relazioni dopo la scomparsa della Teverini.

I giudici di appello ritenevano pertanto l'Alessandri un soggetto patologicamente bugiardo, narcisista e astuto, tale da saper selezionare le bugie da raccontare. Nel contesto delle continue menzogne e dissimulazioni, si riteneva provata la responsabilità dell'imputato "non tanto e non solo" per la confessione stragiudiziale da lui resa, quanto per gli indizi gravi precisi e concordanti a suo carico. Si riteneva di non poter applicare l'attenuante della provocazione richiesta dalla difesa, in quanto, rispetto alla condotta della Teverini - che, su consiglio del legale, aveva trasferito i risparmi familiari su due rapporti bancari intestati solo a lei al fine di sottrarli al marito e alla sua vita sregolata -, l'Alessandri aveva avuto una reazione totalmente sproporzionata, idonea ad escludere la configurabilità dell'attenuante. Non ravvisato alcun segno positivo in grado di giustificare la concessione delle circostanze attenuanti generiche, e ritenendo corretti sia il trattamento sanzionatorio, sia la quantificazione del danno, i giudici di appello confermavano integralmente la sentenza di primo grado.

3. La difesa di Alessandri Costante ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in dieci motivi.

Teverini

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

3.1. Con il primo motivo si deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., carenza e illogicità della motivazione per travisamento del fatto. I giudici di appello non hanno proceduto ad una precisa ricostruzione degli eventi relativi al pomeriggio del 6 aprile, quando l'imputato si recò in banca dopo la scomparsa della moglie. Come risulta dagli stessi atti di indagine, infatti, in tale occasione egli non chiese conferma delle posizioni bancarie della moglie, bensì si informò su possibili movimentazioni che potessero dare indicazioni sugli spostamenti della Teverini. Nell'impugnata sentenza, inoltre, si sottolinea che la denuncia fu sporta "solo" l'8 aprile, ma, sempre dagli atti di indagine, si evince che l'Alessandri già nel pomeriggio della scomparsa si era recato dai Carabinieri e che erano stati questi ultimi a consigliargli di attendere qualche giorno prima di formalizzare la denuncia.

3.2. Con il secondo motivo si deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., carenza e illogicità della motivazione in punto di affermazione di penale responsabilità. I giudici di appello, basandosi sulle dichiarazioni - giudicate contraddittorie - rese dall'imputato, ne hanno dichiarato la penale responsabilità, seguendo un percorso argomentativo diverso rispetto a quello della sentenza di primo grado; tuttavia, in entrambi i casi, si è partiti dalla prova della confessione resa dall'Alessandri. Pertanto, non è stato seguito un corretto ragionamento inferenziale, in quanto la responsabilità dell'imputato è stata ricostruita solo perché non vi erano altri possibili autori del reato. In questo processo, infatti, rimane invalicabile il limite del ragionevole dubbio, poiché la motivazione si basa esclusivamente sugli elementi raccolti nelle prime fasi e lo stesso estensore della sentenza afferma che essi sono connotati da frammentarietà, incertezza e confusione. Nonostante ciò, nel provvedimento si giunge a dichiarare con certezza che la versione dei fatti resa dall'imputato è falsa, ma il ragionamento dei giudici è viziato: quanto al litigio tra l'imputato e la moglie, che i giudici hanno ritenuto non fosse mai avvenuto perché i vicini non avevano sentito grida e perché la sorella della vittima, al telefono, non ne aveva avuto sentore, non si considera che si trattò di una discussione dai toni più bassi, che l'appartamento al piano di sotto era dotato di doppi vetri e di solaio con isolamento e che proprio la richiesta di documenti avanzata alla sorella in quel giorno e a quell'ora della notte dimostra che era accaduto qualcosa di particolare; quanto alla circostanza, sostenuta dai giudici, che l'Alessandri abbia reso diverse versioni della vicenda, non si tiene in considerazione la qualità della verbalizzazione degli atti di indagine, i quali, se privati degli aggettivi utilizzati dagli inquirenti, dimostrano che la ricostruzione operata dall'imputato è stata sempre la medesima; anche l'affermazione dell'imputato, secondo cui la sera della scomparsa della Teverini era

Teverini

1

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

rimasto a dormire nel lettino della figlia, è considerata falsa, in ragione del fatto che la bambina aveva la febbre e della tendenza all'insonnia dell'Alessandri, ma si tratta di asserzioni prive di dimostrazione; quanto alle ragioni dell'incontro con il bancario, - avvenuto, secondo la ricostruzione dei giudici, per parlare dei libretti e non delle polizze - e all'asserito interesse dell'Alessandri a sminuire l'importanza di quell'incontro e a nascondere la sua rabbia nei confronti della moglie, non si considera che furono gli stessi inquirenti a voler approfondire tale episodio solo molto più tardi e che, evidentemente, la ricerca delle polizze in scadenza fu l'occasione del ritrovamento dei depositi di cui si parlò a quell'incontro. La motivazione è illogica, altresì, laddove riconduce il possibile movente del delitto alla scoperta di quei libretti, poiché la scomparsa della Teverini avrebbe di fatto impedito all'imputato qualsiasi accesso a quei conti. Anche gli ulteriori elementi indizianti, ricavati a partire dal ritrovamento in casa degli orecchini, dell'orologio, degli occhiali e della fede della Teverini, è frutto di un travisamento probatorio, non potendosi escludere che la donna li avesse lasciati lì perché dimenticati, non utilizzati o, nel caso della fede, perché avesse deciso di non indossarla in quanto era uscita per "andare a divertirsi". La motivazione è illogica anche laddove ricava la colpevolezza dell'imputato dal suo comportamento successivo alla scomparsa della moglie: il fatto di recarsi in banca era infatti una delle condotte più normali da tenere, atteso che eventuali trasferimenti di denaro avrebbero potuto fornire indicazioni sulla sparizione della moglie; inoltre, in quel periodo di tensione nel rapporto tra i coniugi, è verosimile che l'imputato, la mattina dopo l'ennesimo litigio - al termine del quale la moglie aveva dichiarato che sarebbe uscita - abbia pensato prima di tutto alla figlia e al lavoro.

3.3. Con il terzo motivo si deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., manifesta illogicità della motivazione in punto di ricostruzione delle fasi dell'omicidio. La circostanza che le ricerche del corpo di Manuela hanno dato esiti infruttuosi non può essere considerata un dato irrilevante. I giudici di appello, dopo aver dato atto dell'impossibilità di scavare una buca in così poco tempo e in quelle condizioni, hanno ipotizzato l'abbandono del cadavere da qualche altra parte non lontano dall'abitazione. Eppure, il corpo non è mai stato trovato, e in tale contesto non si può non considerare che l'Alessandri aveva uno spazio di azione di poche ore. La Corte di assise di appello ritiene che egli possa aver portato l'auto alla stazione ed essere tornato facendo una corsa, circostanza - secondo il provvedimento impugnato - ben possibile alla luce della forza fisica dell'Alessandri, ma non si è tenuto minimamente conto del fatto che, da tempo, egli non si allenava più.

Teverini



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

3.4. Con il quarto motivo si deduce, richiamando l'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., carenza di motivazione in punto di mancata considerazione di ipotesi alternative. Il giudice di appello non argomenta in alcun modo in ordine alle ragioni che l'hanno portata ad escludere ipotesi alternative e, in particolare, quella dell'allontanamento volontario della Teverini, assolutamente compatibile con gli oggetti mancanti dalla casa, consistenti in un abbigliamento adatto all'incontro con qualcuno. Tale dato si concilia anche con la circostanza che la donna aveva iniziato a frequentare un centro di dimagrimento, nonostante si stesse per separare dal marito e fosse una donna sempre attenta alle spese; d'altronde, la Teverini non avrebbe mai parlato con alcuno di una nuova frequentazione. La motivazione, invece, scarta la possibilità che la donna potesse volersi allontanare anche solo momentaneamente.

3.5. Con il quinto motivo si deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., carenza e illogicità della motivazione in punto di mancata riqualificazione del fatto quale omicidio colposo per eccesso di legittima difesa. Nel provvedimento impugnato, ai fini della dichiarazione di responsabilità, non si prescinde dalla confessione resa dall'imputato, ma la motivazione è viziata laddove le dichiarazioni dell'Alessandri non vengono valutate integralmente, ossia includendo il tentativo di soffocamento perpetrato dalla Teverini a danno dell'Alessandri e la colluttazione che ne seguì. Deve allora concludersi che la reazione dell'imputata fu legittima e che devono applicarsi gli artt. 52 e 55 cod. pen., in quanto l'imputato non agì con *animus necandi*. Si trattò di un eccesso di legittima difesa e, pertanto, di reato colposo.

3.6. Con il sesto motivo si deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., carenza di motivazione in punto di esclusione dell'ipotesi di cui all'art. 584 cod. pen. Poiché la confessione va considerata nel suo complesso, bisogna affermare che l'imputato, seppure arrabbiato, non era animato dall'intento di uccidere, bensì da quello di aggredire a sua volta la Teverini, una volta scongiurata la possibilità che potesse nuocergli. L'intento era quello di ledere; pertanto, il fatto deve essere inquadrato nella fattispecie di cui all'art. 584 cod. pen.

3.7. Con il settimo motivo si deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., erronea applicazione della legge penale e carenza e illogicità della motivazione in punto di mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 2, cod. pen. Nel caso in cui si ritenesse sussistente la responsabilità dell'imputato, occorrerà riconoscergli quantomeno l'attenuante della provocazione. Il fattore scatenante della lite fu la scoperta che la Teverini aveva pianificato da tempo la separazione, accantonando nella sua esclusiva disponibilità i consistenti risparmi di famiglia, in parte devoluti all'Alessandri dai suoi genitori, in parte frutto

Tenu


Corte di Cassazione - copia non ufficiale

del lavoro di entrambi i coniugi. Poiché i giudici hanno ritenuto che quello economico fosse il movente del delitto, ne consegue che all'imputato deve essere riconosciuta l'attenuante della provocazione, in quanto nessuno poteva legittimare la Teverini a privare il marito di tale denaro.

3.8. Con l'ottavo motivo si deduce, richiamando l'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., carenza e illogicità della motivazione in punto di mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Sul tema, il provvedimento afferma solo che non si ravvisavano elementi positivi per il loro riconoscimento, tanto più alla luce dei precedenti dell'imputato. Si omette dunque di considerare una serie di argomenti rilevanti, come la circostanza che l'imputato agì nell'ambito di una situazione familiare che da tempo si rivelava complessa, in conseguenza del comportamento relativo al denaro posto in essere dalla moglie e in seno a una discussione cruciale per il destino della famiglia Alessandri.

3.9. Con il nono motivo si deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., illogicità della motivazione in punto di trattamento sanzionatorio. Il giudice di appello ha rigettato la doglianza relativa al trattamento sanzionatorio senza considerare le particolari circostanze in cui è maturato il delitto, lo stato di incensuratezza dell'imputato, la sua condotta prima e dopo i fatti.

3.10. Con il decimo motivo si deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., carenza di motivazione in punto di quantificazione delle somme liquidate alle parti civili a titolo di provvisionale. In motivazione non è fornita alcuna indicazione riguardo ai criteri usati per la quantificazione delle somme liquidate a titolo di provvisionale, salvo il riferimento al grado di parentela e di affetto che legava i familiari alla vittima e il dolore provato nel non conoscere il destino della loro congiunta. Le provvisionali però sono particolarmente onerose e non tengono conto dei criteri elaborati dalla giurisprudenza in casi analoghi.

4. In data 16 luglio 2021 Alessandri Costante ha depositato in proprio motivi aggiunti, mediante i quali lamenta: - l'inquinamento delle prove avvenuto durante le indagini e, in particolare, quando i Carabinieri fecero guidare al ricorrente l'automobile della Teverini ritrovata alla stazione al fine di riportarla a casa; inoltre, alcuni mesi dopo, sequestrata l'automobile, retrodatarono il verbale per far apparire il sequestro in linea con i tempi del protocollo; - la violazione di diritti umani per ottenere la confessione dall'imputato: mediante pedinamenti; installando materiale audiovisivo in auto; ricattando la Iosif con il permesso di soggiorno al fine di indurla a collaborare con gli inquirenti; somministrando all'Alessandri "qualcosa di insolito"; servendosi della figlia minore per raggiungere i loro

Alexandri
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

obbiettivi; - una minaccia di morte a mano armata avvenuta di notte per mano degli inquirenti; - l'omissione e la mancata trascrizione di atti investigativi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I primi quattro motivi di ricorso - da trattare congiuntamente perché connessi tra loro - sono attinenti alla ricostruzione del fatto e comunque manifestamente infondati, quindi sono inammissibili.

1.1. Occorre preliminarmente sottolineare che il controllo affidato al giudice di legittimità può avere come oggetto la verifica circa la violazione di disposizioni di legge e l'analisi della motivazione, che può essere affetta da patologie rilevanti qualora sia del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza completezza e logicità (al punto da risultare meramente apparente perché assolutamente inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice) o qualora esponga linee argomentative talmente prive di coordinazione e carenti dei passaggi razionali essenziali da fare rimanere oscure le basi giustificative della decisione.

In questa sede, il controllo sulla struttura della motivazione non può risolversi nella sovrapposizione dell'apprezzamento di tale giudice su quello compiuto nelle fasi di merito, dovendo consistere, invece, nella indagine circa la sussistenza di un razionale apparato argomentativo collegante i vari punti della decisione e della coordinazione tra le diverse proposizioni attraverso le quali si sviluppa il filo logico sotteso alla valutazione degli elementi probatori indicati nel testo del provvedimento. La funzione dell'indagine di legittimità sulla motivazione non è, dunque, quella di sindacare l'intrinseca attendibilità dei risultati della interpretazione delle prove e di attingere il merito dell'analisi ricostruttiva dei fatti, ma quella, completamente diversa, di accertare se gli elementi probatori posti a base della decisione siano stati valutati seguendo le regole della logica e secondo linee argomentative adeguate che rendano giustificate, sul piano della consequenzialità, le conclusioni tratte dai fatti accertati, verificando la congruenza dei passaggi logici attraverso i quali si articola la decisione del giudice di merito (Sez. 1, Sentenza n. 1428 del 30/11/1995, dep. 1996, Rv. 203673).

1.2. Nella sentenza impugnata non si rivengono vizi logici in ordine ai profili rilevati dal ricorrente. Ed infatti, benché la sentenza abbia confermato la condanna dell'Alessandri sulla base di un percorso parzialmente diverso rispetto a quello esposti in primo grado, come ricordato sinteticamente nella parte narrativa delle presente sentenza, il giudice di appello ha diffusamente motivato in ordine alla responsabilità dell'imputato, esaminando le critiche difensive in modo logico e coerente, e fondando il proprio convincimento non tanto sulla confessione stragiudiziale dell'imputato ma su basi sicure emergenti dalle indagini. Dopo una

Tommaso
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

chiara esposizione degli elementi a carico, accompagnata da valutazioni specificamente argomentate, il giudice di appello ha espresso le proprie conclusioni circa la responsabilità dell'imputato (pag. 25 della sentenza). Il giudice di appello, infatti, richiamati gli elementi emersi dall'attività istruttoria svolta, ha ricondotto l'affermazione di responsabilità a una logica coerente e ineccepibile, dando atto anche del peso secondario da attribuire alla confessione rivolta a Natalia Iosif e chiarendo che l'imputato è «colpevole dell'omicidio della moglie non tanto e non solo per tale confessione ma in primo luogo alla luce degli indizi precisi, gravi e concordanti che si sono sopra richiamati, rispetto ai quali la confessione non costituisce null'altro che un ulteriore elemento a carico».

A fronte delle specifiche osservazioni e dei congruenti giudizi espressi dal giudice di appello su tutti i punti salienti delle acquisizioni istruttorie, le censure mosse dal ricorrente hanno i caratteri di tentativi di proporre, sul piano fattuale, una lettura alternativa, in realtà preclusa in questa sede di legittimità proprio in considerazione del fatto che la sentenza di merito è sorretta da adeguata motivazione, munita di considerazioni capaci di dimostrare l'infondatezza delle censure formulate con l'appello, o di renderne evidente il superamento sul piano logico in forza di assorbenti rilievi.

2. Risulta altresì infondato il quinto motivo di ricorso, relativo alla mancata riqualificazione del fatto come omicidio commesso in eccesso colposo di legittima difesa sulla base della versione dei fatti esposta da Costante Alessandri nella confessione stragiudiziale, circa il tentativo di soffocamento che la Teverini avrebbe compiuto la sera del 5 aprile del 2000 a danno del marito, e circa la reazione di costui.

2.1. Secondo la giurisprudenza di legittimità, l'eccesso colposo sottintende i presupposti della scriminante, ma con il superamento dei limiti a quest'ultima collegati. Per stabilire se nel commettere il fatto si siano ecceduti colposamente i limiti della difesa legittima, bisogna prima identificare i requisiti comuni alle due figure giuridiche, poi il requisito che le differenzia: accertata la inadeguatezza della reazione difensiva, per l'eccesso nell'uso dei mezzi a disposizione dell'agredito in un preciso contesto spazio temporale e con valutazione *ex ante*, occorre procedere a un'ulteriore differenziazione tra eccesso dovuto ad errore di valutazione ed eccesso consapevole e volontario, dato che solo il primo rientra nello schema dell'eccesso colposo delineato dall'art. 55 cod. pen., mentre il secondo consiste in una scelta volontaria, la quale certamente comporta il superamento doloso degli schemi della scriminante (*ex plurimis*, Sez. 1, 25 ottobre 2005, Bollardi).

Amun
17

2.2. Nel caso di specie non sussistono le condizioni ora richiamate, anche perché il giudice di appello ha escluso la ricostruzione dei fatti dell'imputato nella confessione stragiudiziale, sia per le modalità in questa era stata resa sia per il soggetto che l'ha resa, avendo qualificato l'Alessandri come un bugiardo patologico, con personalità narcisistica (pag. 25 della sentenza).

3. Infondato è anche il sesto motivo di ricorso, relativo alla mancata riqualificazione del fatto in omicidio preterintenzionale. Mancano, nel fatto così come adeguatamente ricostruito, i caratteri propri dell'omicidio preterintenzionale. La giurisprudenza di legittimità, in fatti, ha spiegato che si configura il delitto di omicidio volontario - e non quello di omicidio preterintenzionale, caratterizzato dalla totale assenza di volontà omicida - qualora la condotta dell'agente, alla stregua delle regole di comune esperienza, dimostri la consapevole accettazione da parte del medesimo anche solo dell'eventualità che dal suo comportamento possa derivare la morte del soggetto passivo (Sez. 1, n. 3619 del 22/12/2017, dep. 2018, Rv. 272050 - 01).

4. Infondato è il settimo motivo di ricorso, in ordine alla mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 2, cod. pen.

4.1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, ai fini della configurabilità dell'attenuante della provocazione, occorrono: a) lo "stato d'ira", costituito da una situazione psicologica caratterizzata da un impulso emotivo incontenibile, che determina la perdita dei poteri di autocontrollo, generando un forte turbamento connotato da impulsi aggressivi; b) il "fatto ingiusto altrui", costituito non solo da un comportamento antiggiuridico in senso stretto ma anche dall'inosservanza di norme sociali o di costume regolanti l'ordinaria, civile convivenza, per cui possono rientrarvi, oltre ai comportamenti sprezzanti o costituenti manifestazione di iattanza, anche quelli sconvenienti o, nelle particolari circostanze, inappropriati; c) un rapporto di causalità psicologica tra l'offesa e la reazione, indipendentemente dalla proporzionalità tra esse (Sez. 5, n. 55741 del 25/09/2017, Rv. 272044 - 01). Sebbene non occorra una vera e propria proporzione tra offesa e reazione, è comunque necessario che la risposta sia adeguata alla gravità del fatto ingiusto, in quanto avvinta allo stesso da un nesso causale, che deve escludersi in presenza di un'evidente sproporzione (Sez. 1, n. 52766 del 13/06/2017, Rv. 271799 - 01; Sez. 5, n. 604 del 14/11/2013, dep. 2014, D'Ambrogio, Rv. 258678; Sez. 1, n. 30469 del 15/07/2010, Lucianò, Rv. 248375).

4.2. Nel caso di specie, il giudice di appello ha coerentemente motivato l'esclusione dell'attenuante della provocazione, sia rispettando l'orientamento della

Peru
M

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

giurisprudenza di legittimità sia tenendo conto delle peculiarità del caso concreto. Ed infatti, il giudice di appello ha chiarito che, a fronte della condotta della moglie relativa al trasferimento dei risparmi di famiglia su libretti bancari intestati a lei, all'insaputa del marito, la reazione di quest'ultimo fu senza dubbio sproporzionata, posto che, come rilevato dalla Corte "il valore del denaro non è comparabile con quello della vita umana" (pag. 26 della sentenza impugnata).

5. L'ottavo e il nono motivo di ricorso – da trattarsi congiuntamente in quanto afferenti al trattamento sanzionatorio – sono manifestamente infondati, quindi inammissibili.

5.1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che deve ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito, sulla determinazione in concreto della misura della pena, allorché siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, dep. 2014, Waychey Rv. 258410)

In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269 - 01). Inoltre, la concessione delle circostanze attenuanti generiche non impone che siano esaminati tutti i parametri di cui all'art. 133 cod. pen., essendo sufficiente che si specifichi a quale di esso si sia inteso fare riferimento (Sez. 1, n. 33506 del 07/07/2010 Biancofiore, Rv. 247959; Sez. 2, n. 2285 del 11/10/2004, dep. 2005, Alba, Rv. 230691).

5.2. Nel caso in esame, in applicazione dei suddetti principi deve ritenersi che la sentenza impugnata non è censurabile, perché ha logicamente escluso la concessione delle attenuanti generiche sulla base del fatto che l'imputato non è incensurato, e ha coerentemente motivato il rigetto del motivo di appello sulla riduzione della pena alla luce delle circostanze più rilevanti del caso di specie in relazione ai criteri di cui all'art. 133, cod. pen.

6. È inammissibile il nono motivo, relativo alla quantificazione della provvisoria, poiché detta statuizione ha natura discrezionale, meramente deliberativa e non necessariamente motivata, è per sua natura insuscettibile di passare in giudicato ed è destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Rv. 277773 - 02).

7. Infine, sono inammissibili i motivi aggiunti, in quanto sottoscritti personalmente dall'imputato. La giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto personalmente dall'imputato o dall'indagato dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017 n. 103 (Sez. 5, n. 23631 del 19/03/2018, Rv. 273282 - 01). Ciò vale anche nel caso di ricorso proposto e sottoscritto dall'interessato e recante la firma del legale per autentica (Sez. 6, ordinanza n. 48096 del 10/09/2018, Rv. 274221 - 01) atteso che il ricorso sottoscritto personalmente dall'imputato resta tale, ancorché la sottoscrizione sia stata autenticata dal legale delegato al deposito, quand'anche l'autenticazione provenga da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 3, n. 13234 del 02/03/2016, Petrivna Shtefanesa, Rv. 266575; Sez. 4, sent. n. 41636 del 03/11/2010, Bengu, Rv. 248449).

In ogni caso, i motivi aggiunti risultano manifestamente infondati.

Ed infatti, per un verso il dedotto episodio relativo all'inquinamento della prova non risulta decisivo, in quanto non suscettibile di determinare una decisione del tutto diversa da quella assunta.

Per altro verso, la valutazione degli altri motivi aggiunti, riguardanti la ricostruzione del fatto, non compete a questa Corte, che è giudice di legittimità e non può essere chiamata a giudizi e accertamenti in punto di fatto.

8. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio per la difesa delle parti civili che hanno concluso, spese che vanno pagate allo Stato per quanto riguarda Alessandri Lisa, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Bologna con separato decreto di pagamento, ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, e che per le altre parti civili si reputa giusto liquidare nella misura indicata nel seguente dispositivo, avuto riguardo all'attività difensiva svolta.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili Teverini Antonella, Teverini Marinella e Teverini Gabriele, in proprio e in qualità di amministratore di sostegno di Belli Elsa, che liquida in complessivi euro 7.200,00, oltre accessori di legge, e dalle parti civili Teverini Pietro e Teverni Ivana, che liquida in complessivi euro 4.800,00, oltre accessori di legge; condanna, altresì, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Alessandri Lisa, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Bologna con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.

Così deciso in Roma, 21 settembre 2021.
